Allegato A
alla delibera n. 14/01/CIR

Consultazione pubblica concernente l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,

ai sensi della propria delibera n. 8/00/CIR, recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999", in particolare all'articolo 5, recante "Introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di valutazione in merito alle modalità di implementazione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi inclusi all'interno del servizio universale, nel contempo

INVITA

– i soggetti licenziatari;

– i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;

– le associazioni portatrici di interessi pubblici;

– altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio analisi economiche e di mercato
Centro Direzionale – ISOLA B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico all'indirizzo *e-mail: saem@agcom.it*, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nel presente documento. Le comunicazioni pervenute non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito *web* dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza della parti.

1. Richiamo alla disciplina vigente in Italia in merito alla fornitura ed al finanziamento del servizio universale

La normativa comunitaria, recepita con il d.P.R. n. 318/97, qualifica il "servizio universale" come "un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile" (direttiva 97/33/CE, 30 giugno 1997, articolo 2, comma 1, punto g).

Il servizio universale di telecomunicazioni comprende i seguenti servizi (d.P.R. n. 318/97, articolo 3, comma 1):

a) il servizio di telefonia fissa che consenta di effettuare e ricevere chiamate (anche tramite operatore), comunicare via fax, trasmettere dati (e.g., Internet) ed accedere gratuitamente ai servizi d'emergenza;

b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;

c) i servizi di informazione abbonati;

d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;

e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici, come la pubblica sicurezza, il soccorso pubblico, la difesa nazionale, ecc. (i relativi oneri sono a carico del richiedente salvo eccezioni di legge).

La società Telecom Italia è attualmente l'unico organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sull'intero territorio nazionale, anche se è prevista la possibilità di attribuire tale incarico anche ad altri organismi di telecomunicazioni (d.P.R. n. 318/97, articolo 3, comma 4 e 5). Il relativo costo netto, opportunamente valutato e solo quando rappresenta un onere iniquo per il fornitore, viene ripartito tra gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni (d.P.R. n. 318/97, articolo 3, comma 6).

Il sistema attuale per la fornitura del servizio universale, che mantiene l'obbligo del servizio universale in capo all'operatore a cui esso è stato demandato originariamente, e che prevede una verifica periodica del suo costo, ha degli indubbi pregi. In primo luogo, esso permette di sfruttare le economie di scale e scopo, che un unico produttore può realizzare quando serve tutto il mercato. In secondo luogo, un'efficace verifica periodica del costo netto permette di evidenziare il costo per la collettività — ed adeguatamente compensare il fornitore.

Tuttavia, è stato osservato che a fronte di tali pregi, l'attuale sistema di fornitura del servizio universale presenta potenzialmente alcuni limiti. Questi limiti potrebbero essere in parte superati introducendo meccanismi alternativi che facciano leva sulla partecipazione di nuovi operatori alla fornitura di parte o tutto il servizio universale.

In particolare, gli aspetti critici che vengono richiamati riguardano:

– i limitati incentivi per il fornitore del servizio universale a ridurne il costo complessivo del servizio (dal momento che i costi verranno almeno in parte sostenuti da altri);

– la mancanza di incentivi per il fornitore ad adeguare l'offerta alle preferenze degli utenti quando questi non hanno fornitori alternativi a cui rivolgersi;

– gli elevati costi amministrativi connessi alla verifica del costo netto;

– le difficoltà nella stima del costo netto per asimmetrie informative tra regolatore ed imprese;

– le conseguenti contestazioni dei risultati che determinano la ripartizione del costo netto tra le parti chiamate a contribuire.

L'obiettivo della presente consultazione pubblica è quello di raccogliere le opinioni delle parti circa i sistemi alternativi per la fornitura del servizio universale che possano rappresentare un miglioramento della disciplina vigente dal punto di vista del benessere sociale. Tali meccanismi di natura concorrenziale sono descritti sinteticamente nella sezione successiva, al termine della quale vengono riportate le domande sottoposte ai partecipanti alla consultazione.

2. Meccanismi alternativi per la fornitura del servizio universale

L'ingresso di nuovi operatori nel mercato delle telecomunicazioni italiano a fianco di Telecom Italia, cui è attualmente affidato l'incarico della fornitura del servizio universale, apre nuove opzioni per il regolatore al fine di realizzare i livelli di accessibilità desiderati.

Qualora infatti esista più di un'impresa che possa candidarsi per la fornitura del servizio universale, lo Stato può ricorrere a meccanismi concorrenziali per la *selezione delle imprese produttrici* (una o più) e la *determinazione della loro remunerazione* (cioè, il livello del sussidio a carico della collettività).

La discussione che segue presuppone dunque che siano state risolte le questioni attinenti alla *definizione del servizio universale* (compresi i *livelli minimi di qualità*) e la *determinazione di prezzi massimi a carico degli utenti finali* (quest'ultimo problema attiene alla determinazione delle politiche economica e sociale dello Stato) — non sufficienti però a coprire i relativi costi.

Avendo dato risposta alle questioni di cui sopra, lo Stato deve risolvere il problema di selezionare chi fornisca il servizio e remunerarlo. Lo scopo che ci si prefigge attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale è quello di assicurare l'efficienza produttiva (cioè, il servizio viene fornito dalle imprese con i minori costi di produzione) ed il minimo esborso per i soggetti chiamati a sostenerne il costo.

Gli approcci fondamentali all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale appaiono restringersi ai seguenti due:

1) meccanismi basati sulla scelta del consumatore (*"consumer choice"*);

2) meccanismi d'asta.

Le loro caratteristiche salienti sono descritte in via semplificata nel seguito, con riferimento a casi concreti in cui siano stati proposti e/o applicati in pratica.

Meccanismi di *"consumer choice"*

Questo approccio comporta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisca *ex ante*, attraverso l'uso di un modello di costo concordato con gli operatori, il sussidio per unità di servizio fornita, uguale per ogni operatore. Ad esempio, se il servizio universale in questione è l'accesso alla rete pubblica in zone geograficamente disagiate, viene fissato l'ammontare che ogni impresa riceverà ogni qualvolta fornisca una linea d'accesso ad un utente nella zona geograficamente disagiata.

Una volta fissato il sussidio, spetta alle imprese decidere se offrire agli utenti il servizio universale in una determinata area – maturando così un credito nei confronti del fondo di finanziamento del servizio universale – oppure no. In questo secondo caso, l'impresa si troverà ad avere esclusivamente un debito nei confronti del fondo, pari alla quota a suo carico stabilita dal meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale.

Ad esempio, supponiamo che vi siano 30 utenti per un determinato servizio incluso nel servizio universale, ed il sussidio per utente sia fissato a Lire 2. Il sussidio totale è dunque Lire 60. Si assuma che questo vada suddiviso tra quattro operatori – A, B, C e D – in base alle loro quote sui mercati degli altri servizi di telecomunicazioni. Assumendo che queste siano 40%, 30%, 20% e 10%, l'ammontare a carico di A, B, C e D è, rispettivamente, Lire 24, Lire 18, Lire 12 e Lire 6.

Supponiamo ora che il mercato del servizio universale si ripartisca come segue: A e B hanno ognuna 11 utenti, C ne ha 8, e D nessuno. A e B hanno dunque diritto a ricevere dal fondo Lire 22 ognuna; ciò significa che, al netto, A deve versare Lire 2 al fondo, B deve ricevere Lire 4 (cioè, la fornitura del servizio produce un credito netto per B). Per quanto riguarda C e D, la prima deve ricevere Lire 4, la seconda versare Lire 6.

Il meccanismo descritto sopra è stato adottato, ad esempio, dalla Australian Communication Authority (ACA) in due aree pilota (prevalentemente rurali) per il biennio 2001-2003. Le imprese cui l'ACA rilascia un'apposita autorizzazione (al fine di verificarne le capacità tecniche, commerciali e finanziarie) possono concorrere con Telstra (l'ex-monopolista, che rimane l'unica impresa col diritto/dovere alla fornitura del servizio universale nel resto del paese) per assicurarsi i sussidi che spettano all'impresa fornitrice del servizio universale. Telstra mantiene comunque l'obbligo di *fornitore di ultima istanza*, e l'ACA ha previsto un pagamento addizionale a favore di Telstra da ripartirsi tra gli altri operatori per compensare Telstra per tale dovere.

La letteratura anglosassone fa riferimento al meccanismo appena descritto come un dispositivo di tipo *"pay-or-play"*: l'impresa è libera di scegliere se astenersi dal fornire il servizio universale e dunque partecipare semplicemente al finanziamento del fondo (*pay*), ovvero fornire il servizio universale (*play*) e così facendo ridurre il suo debito netto (fino a poter maturare un credito) verso il fondo (in proporzione alla quantità di servizio universale fornito).

Ovviamente, la denominazione di *pay-or-play* non sarebbe più adeguata qualora il fondo di finanziamento del servizio universale non fosse più a carico delle imprese potenziali fornitrici di tali servizi – ad esempio, se il fondo fosse finanziato dal bilancio dello Stato. La discussione dei meccanismi concorrenziali in questo documento assume che il fondo di finanziamento rimanga a carico delle imprese di telecomunicazioni, come avviene attualmente in Italia.

Meccanismi d'asta

Anche questi meccanismi possono essere denominati "pay-or-*play*", sebbene la componente "*play*" del dispositivo sia diversa. A differenza del meccanismo di "*consumer choice*" descritto sopra dove, una volta autorizzata alla fornitura del servizio universale, un'impresa è libera di servire gli utenti sul mercato, nel meccanismo d'asta occorre non solo che l'impresa sia autorizzata dal regolatore, ma che vinca la gara organizzata da quest'ultimo.

All'interno di questa categoria è utile distinguere tra due tipi di aste:

– con struttura di mercato esogena, ovvero "*winner-takes-all*";

– con struttura di mercato endogena.

Appartengono al primo tipo le aste come intese nell'accezione comune – quelle utilizzate, ad esempio, per la vendita di oggetti d'arte o buoni del tesoro: il migliore offerente si aggiudica l'oggetto, e gli altri partecipanti rimangono esclusi.

Applicare questo approccio all'aggiudicazione del servizio universale implicherebbe, ad esempio, dichiarare vincitrice dell'asta l'impresa che richiede il minor sussidio per la fornitura di un dato servizio, da suddividersi tra gli operatori chiamati al finanziamento del fondo di ripartizione.

Dunque, mentre la struttura del mercato è determinata *a priori* (un'unica impresa), la gara tra le imprese per aggiudicarsi l'asta (concorrenza per il mercato) assicura l'efficienza produttiva e limita i margini realizzati su tali servizi.

Aste del tipo "*winner-takes-all*" comportano dunque un *trade-off* per la collettività: mentre da un lato selezionano l'impresa che richiede il minor ammontare di sovvenzioni, dall'altro non permettono alla società di realizzare pienamente (per la durata del diritto del vincitore ad essere l'unico fornitore del servizio) i benefici che possono derivare dalla "concorrenza nel mercato". Ad esempio, la presenza di un fornitore alternativo impedirebbe al vincitore dell'asta di ridurre la qualità del servizio (e con esso i costi da esso sostenuti) senza perdere l'utente ed i corrispondenti ricavi (il sussidio più la quota a carico dell'utente stesso).

Aste con *struttura di mercato endogena* sono quelle in cui la *struttura del mercato* – cioè il *numero* delle imprese che hanno diritto a ricevere pagamenti dal fondo per il servizio universale in proporzione alle quantità prodotte – dipende dalle offerte dei partecipanti all'asta (in un asta "*winner-takes-all*" invece la struttura del mercato risultante dall'asta è sempre il *monopolio* indipendentemente dalle offerte dei partecipanti).

Le aste di questo tipo cercano di realizzare un equilibrio ottimale tra i vantaggi di avere più fornitori potenziali per gli utenti (maggiore qualità, varietà, etc.) e gli svantaggi connessi a due circostanze: i) permettere ad imprese tecnologicamente meno efficienti di fornire il servizio (il che assorbe un maggior ammontare di risorse); ii) suddividere la produzione fra più imprese quando esistono economie di scala che possono essere sfruttate solo affidando l'incarico ad un'unica impresa.

Al fine di chiarire come meccanismi d'asta di entrambi i tipi possano essere utilizzati in pratica, il *Riquadro 1* riassume sinteticamente i casi concreti di applicazione sia di aste di tipo tradizionale (per la fornitura di telefoni pubblici in Cile e per l'assegnazione di sussidi per "servizi aerei essenziali" negli Stati Uniti), sia di aste con struttura di mercato endogena (la proposta alla Federal Communications Commission degli Stati Uniti della società GTE per l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale in quegli stati dove GTE è l'impresa telefonica *incumbent*).

In particolare, il caso dei servizi aerei essenziali negli USA evidenzia un punto importante. Sebbene tradizionalmente la vittoria in un asta dipenda esclusivamente dal prezzo offerto (in questo caso, il minore livello di sussidio), è possibile fissare delle regole d'asta che richiedano ai partecipanti di definire altre dimensioni della loro offerta ed un corrispondente sistema di pesi che verrà usato per determinare il/i vincitore/i. (Nel caso dei servizi essenziali americani, il regolatore tiene conto anche di fattori quali *code-sharing* e *thru-ticketing* – si veda il *Riquadro 1*).

Riquadro 1: Meccanismi d'asta per la fornitura di servizi sussidiati in pratica

Aste con struttura di mercato esogena

Telefoni Pubblici in Cile. Periodicamente, il regolatore cileno-Subsecretaria de Telecommunicaciones (SUBTEL) - determina il numero e le località dove nuovi telefoni pubblici non remunerativi debbano essere installati per assicurare l'universalità del servizio. SUBTEL prepara poi un bando di concorso dove vengono stabiliti i criteri affinché un'impresa possa partecipare alla gara. La gara viene vinta dall'impresa che, adempiendo ai criteri per la partecipazione, richiede il minor sussidio. Il sussidio viene pagato all'impresa vincitrice alla presentazione del certificato d'approvazione dell'opera e autorizzazione al servizio, rilasciato da SUBTEL alla realizzazione del progetto.

"Servizi Aerei Essenziali" negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, il Department of Transportation (DOT) gestisce un fondo, finanziato coi proventi delle tasse aeroportuali e sul carburante aereo, al fine di assicurare un livello minimo di servizio (di solito 3 voli andata-ritorno giornalieri verso un grande aeroporto, ciascuno con almeno 19 posti) per comunità lontane più di 70 miglia dal più vicino grande aeroporto.

Ogni due anni il DOT indice una gara per la fornitura del "servizio aereo essenziale" in ogni comunità isolata. Le compagnie aeree interessate devono presentare un conto economico prospettico dettagliato per il servizio, che includa costi (e.g., carburante e ammortamento aeromobili) e proventi (ricavi per passeggero) e che giustifichi l'ammontare di sussidio richiesto dall'impresa. Il DOT seleziona il vincitore della gara tenendo conto non solo dell'ammontare del sussidio richiesto, ma anche di altri fattori: possibilità di offrire "*thru-ticketing*", accordi di "*code-sharing*" con altre compagnie aeree, reputazione dell'azienda, etc.

Aste con struttura di mercato endogena

La proposta GTE. La società GTE propone di mettere all'asta la fornitura dei servizi telefonici attualmente non remunerativi (nel caso specifico, principalmente il servizio telefonico di breve e media distanza per utenti residenziali in aree rurali) attraverso un'asta le cui caratteristiche salienti sono le seguenti.

Ciascuna impresa i sottopone al banditore due quote: la prima, s_1^i, è il sussidio richiesto nel caso essa sia l'unica vincitrice dell'asta; la seconda, s_2^i, è il sussidio richiesto nel caso in cui l'impresa i sia una delle due o più dichiarate vincitrici. Tale seconda offerta rifletterà il fatto che l'impresa si aspetta di servire un numero minore di utenti rispetto al caso in cui è l'unica vincitrice (cioè monopolista), e quindi i suoi costi unitari sono diversi - verosimilmente maggiori perché non può sfruttare appieno le proprie economie di scala.

Il banditore dichiara il/i vincitore/i nel modo seguente. L'impresa che ha richiesto il minor s_1^i è dichiarata vincitrice. Questa è indicata nel seguito con l'apice k. Per decidere se altre imprese, oltre all'impresa k, sono dichiarate vincitrici, il banditore confronta la seconda quota, s_2^j, della richiesta di ciascuna impresa j, $j \neq k$, con s_1^k applicando la seguente regola decisionale:

i. Tutte le imprese per cui $s_2^j \leq (1+x)s_1^k$, dove x è una percentuale fissata dal regolatore (ad esempio 15%) vengono dichiarate vincitrici;

ii. Se per ogni impresa j risulta che $s_2^j > (1+x)\, s_1^k$ (cioè, il secondo elemento della richiesta di ogni impresa supera il minor primo elemento per più di x), fra tutte le imprese per cui $(1+x)\, s_1^k < s_2^j \leq (1+y)s_1^k$ viene dichiarata vincitrice *solamente* quella col minor s_2^j, dove y è una percentuale *maggiore di x* fissata dal regolatore (ad esempio, 25%). In altre parole, quando tutte le seconde quote superano s_1^k per una percentuale superiore a x, ma alcune di queste non la superano per una percentuale y, la concorrenza nel mercato sarà fra duopolisti (l'impresa k e quella col minor s_2^k che non supera s_1^k per una percentuale superiore a y);

iii. Se per ogni impresa j risulta che $s_2^j > (1+y)\, s_1^k$, allora l'impresa k è dichiarata *l'unica vincitrice dell'asta* (cioè, non viene ammessa nessuna concorrenza *nel* mercato).

A ciascuna impresa vincitrice, spetta un sussidio per ciascun cliente del servizio universale servito pari al massimo ammontare richiesto nel gruppo delle imprese dichiarate vincitrici. Se dunque un'unica impresa vince (caso *iii*), essa riceverà un ammontare pari al primo elemento della sua richiesta - cioè s_1^k. Quando il gruppo delle imprese vincitrici è formato da *due o più* imprese (caso *i* e *ii*), il sussidio è sicuramente minore di $(1+y)\, s_1^k$, e potrà essere minore anche di $(1+x)\, s_1^k$ (caso *i*).

In generale, dunque, nel bando d'asta il regolatore può indicare che la sua decisione dipenderà (attraverso un meccanismo di pesi il più trasparente possibile) non solo dal livello del sussidio richiesto, ma anche da:

i. caratteristiche esogene (ovvero difficilmente modificabili) dell'impresa, e/o

ii. altri elementi che l'impresa può facilmente variare a suo piacimento.

Quanto meno peso venga dato al livello del sussidio ed alle componenti di tipo (ii), e quanto più peso venga dato a quelle di tipo (i), specialmente quando siano difficilmente quantificabili (ad esempio la reputazione dell'impresa), tanto più la filosofia dell'asta si avvicina all'approccio detto "*beauty contest*" per l'assegnazione di contratti pubblici - allontanandosi invece dalla filosofia dell'asta intesa in senso stretto (cioè, dove il prezzo è l'unico criterio nell'assegnazione della vittoria).

La distinzione tra aste e "*beauty contest*" non è dunque netta. Il meccanismo di selezione si avvicina più al secondo tipo quando la vittoria è assegnata solo marginalmente in base a (o, al limite, indipendentemente da) considerazioni facilmente quantificabili attinenti a:

1) il sussidio richiesto, e/o

2) altri elementi facilmente quantificabili sotto il diretto controllo dell'impresa (ad esempio, i tempi massimi entro i quali l'impresa si impegna a fornire il servizio a chi ne faccia richiesta).

Alla luce di quanto sopra, un'asta di tipo tradizionale rappresenta dunque un caso specifico delle infinite possibili aste che si possono proporre. In particolare, si tratta di un'asta dove viene messo in palio un *contratto a prezzo fisso*, dove, cioè, all'impresa viene semplicemente chiesto quale sia il sussidio richiesto, qualora il 100% dei costi rimanga a suo carico.

La considerazione di cui sopra permette dunque di sottolineare quanto segue. Il regolatore può utilizzare il meccanismo d'asta per mettere in palio un *contratto ad incentivo*, vale a dire un contratto che implichi un certo livello di condivisione di costi effettivamente sostenuti dall'impresa.

In questo caso, il banditore chiede dunque ad ogni partecipante di sottoporre un'offerta che includa sia il livello di pagamento richiesto, sia la percentuale dei costi realizzati a carico dell'impresa (il residuo resta invece a carico del fondo). Questa seconda componente - l'ammontare dei costi che l'impresa accetta di sostenere in proprio - rientra dunque nella classe (ii) definita sopra per gli elementi che i partecipanti devono specificare nella loro offerta.

All'impresa spetta dunque decidere se richiedere un minor livello di sussidio, insieme ad una maggiore contribuzione da parte della collettività (attraverso il fondo) ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

Spetta invece al regolatore determinare i pesi relativi di queste due componenti da applicare nel determinare il vincitore (o i vincitori). Questi pesi devono realizzare un bilancio ottimale tra le due esigenze contrastanti di *incentivare il contenimento dei costi e limitare i margini di extra-profitto* che l'impresa fornitrice del servizio universale realizza. Ad esempio, favorire offerte dove un'alta percentuale dei costi realizzati rimane a carico dell'impresa dà a quest'ultima molti incentivi a ridurre i costi, ma permette all'impresa di appropriarsi di tutti i risparmi di costo di cui può trovarsi a godere per circostanze al di fuori del suo controllo (e difficilmente verificabili da terzi).

Alla luce di quanto sopra, e senza fare alcuna limitazione alla possibilità di indicare ulteriori meccanismi concorrenziali, si richiedono commenti e pareri alle seguenti domande:

1. Per quali servizi (o gruppi di servizi), appartenenti al servizio universale ed adeguatamente specificati (per caratteristiche tecniche e/o tipologia degli utenti finali) si ritiene opportuno introdurre meccanismi di fornitura concorrenziali, e di che tipo? A tal proposito, la classificazione proposta in questo documento non rappresenta necessariamente un limite alle possibili proposte delle parti.

2. Per i servizi (o gruppi di servizi) ed i meccanismi individuati ai punti precedenti, quali sono le caratteristiche più importanti che si ritiene opportuno il meccanismo concorrenziale debba avere per realizzare gli obiettivi di efficienza produttiva ed equa remunerazione dei fornitori? In particolare indicare, ove rilevante:

– i criteri sulla cui base le imprese vengono autorizzate a fornire il servizio, ovvero partecipare alla competizione per l'assegnazione dell'incarico a fornire il servizio;

– durata temporale dell'incarico (cioè, nel caso di aste, frequenza di quest'ultime);

– definizione dell'ambito territoriale per il quale attribuire l'incarico;

– assegnazione della qualifica di "fornitore di ultima istanza" e modalità per la sua remunerazione.

Delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale

Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n. 193

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante "Parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia – Seat Pagine Gialle";

CONSIDERATO che con la menzionata delibera n. 466/00/CONS è stato avviato un procedimento per la definizione delle "regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale", da concludersi entro il 31 dicembre 2001;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico, implicati dal menzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 1° agosto 2001

Il Commissario relatore
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 332/01/CONS

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ,

ai sensi della propria delibera n. 278/99 relativa alla "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti interessati in merito alle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale, tematica sulla quale l'Autorità ha avviato uno specifico procedimento,

INVITA

- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;
- i produttori di annuari telefonici e categorici, anche *on-line*;
- i fornitori di servizi di accesso alla rete Internet (ISP);
- i fornitori di servizi di commercio elettronico;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale" nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Centro Direzionale - Isola B 5 - Torre Francesco
80143 - Napoli

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail: regolamentazione@agcom.it*, recando in oggetto la dicitura "Consultazione pubblica elenco telefonico generale".

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito indicati.

Introduzione

La materia oggetto della consultazione pubblica è al momento regolata da alcune disposizioni normative, tra le quali si evidenziano:

– il d.P.R. n. 318/97, ed in particolare gli artt. 3 e 17;

– la legge n. 675 del 31 dicembre 1996, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

– il d.lgs. n. 171 del 13 maggio 1998, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";

– il d.P.R. n. 77, dell'11 gennaio 2001, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed in particolare l'art. 20.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la propria delibera n. 466 del 18 luglio 2000, ha disposto l'avvio di uno specifico procedimento istruttorio per la definizione delle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale, da concludersi entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito del quale è stata predisposta la presente consultazione pubblica.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso il provvedimento n. 8545 ha autorizzato l'operazione di concentrazione sopra indicata, prescrivendo il rispetto di alcune condizioni tra le quali la cessione, da parte di Telecom Italia dell'intero data base degli abbonati al servizio telefonico, ivi inclusi i dati forniti dagli OLO relativi ai propri abbonati, a titolo gratuito ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori di servizi di directory assistance, soggetti operanti nel settore degli annuari telefonici e nel commercio elettronico) ed a pagamento ai restanti soggetti interessati.

L'Autorità, coerentemente con quanto espresso nella delibera n. 466/00, ritiene che gli aspetti regolamentari di maggiore rilevanza sul tema oggetto della consultazione riguardino la base dati elenco abbonati, quale attività fondamentale nelle relazioni tra operatori di telecomunicazioni in concorrenza, la fornitura di servizi di elenco telefonico, quale insieme di servizi di informazione messi a disposizione della collettività e le modalità di copertura dei costi di fornitura di tale servizio secondo meccanismi efficienti.

In particolare, i primi due elementi sono tra loro strettamente connessi, in quanto la fornitura di servizi di elenco telefonico da parte di operatori di telecomunicazione o da parte di altri soggetti presuppone l'accesso ad una base dati complessiva degli abbonati agli operatori dei servizi di telecomunicazioni, da realizzare con condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

La base dati elenco abbonati

1. Come visto sopra, il servizio di elenco telefonico generale può realizzarsi con l'utilizzo di una base dati unica che raccolga le informazioni degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telecomunicazioni. La base dati unica può quindi essere costituita da un unico data base "fisico" o "logico", inteso nel primo caso come infrastruttura che raccoglie fisicamente in un unico luogo i dati forniti dagli operatori e nel secondo caso come interconnessione dei data base degli operatori.

Quali sono, secondo i soggetti rispondenti, i vantaggi e svantaggi relativi alle due soluzioni di data base unico "fisico" e "logico"?

2. Per entrambe le soluzioni ipotizzabili per la realizzazione del data base, appare evidente la necessità di identificare un organismo che provveda alla realizzazione ed alla gestione del data base fisico oppure alla definizione ed al controllo delle regole per l'interconnessione dei data base esistenti presso gli operatori. L'organismo potrebbe essere ad esempio costituito da soggetto giuridico preesistente (operatore, terza parte indipendente) o da un soggetto giuridico nuovo controllato dagli operatori oppure costituito con il concorso degli operatori medesimi.

Quali dovrebbero essere, secondo i soggetti rispondenti, lo status giuridico e modalità costitutive ed organizzative dell'eventuale organismo terzo incaricato della realizzazione e gestione del data base unico? Una volta definiti statuto ed organizzazione, quali dovrebbero essere le forme di contribuzione economica al funzionamento dell'organismo e di pagamento dei servizi resi dallo stesso agli operatori ed ai fornitori di servizi?

3. Indipendentemente dal modo con il quale verrà realizzato il data base unico (fisico o logico), sarà necessario stabilire opportune regole e protocolli per l'aggiornamento dell'elenco telefonico generale da parte degli operatori e per l'accesso allo stesso da parte degli operatori e dagli altri soggetti autorizzati. Eventualmente ci si potrà avvalere di regole e protocolli *standard* se esistenti.

Si richiedono considerazioni in merito alle modalità per la definizione delle regole e dei protocolli e sull'utilizzabilità di protocolli standard già definiti.

4. L'organismo incaricato di realizzare e gestire il data base unico degli abbonati ai servizi di telecomunicazioni potrebbe costituire la sede più efficiente per la realizzazione dei data base dei numeri portati, in relazione alle attività da svolgere verso gli operatori e verso l'Autorità Giudiziaria. Allo stesso tempo, tale organismo potrebbe efficientemente gestire altre funzioni attinenti alla numerazione e costituire un "*clearing-house*" nei confronti degli operatori.

Si ritiene che l'organismo possa essere incaricato della gestione di ulteriori attività rispetto alla gestione dell'elenco telefonico generale, quali ad esempio la gestione centralizzata dei data base dei numeri portati, per reti fisse e mobili.

5. L'art. 20 del d.P.R. n. 77/2001, prescrive che l'elenco telefonico generale contenga i numeri di telefono degli abbonati ai servizi di rete fissa e mobile, fatto salvo il principio generale per il quale l'abbonato può decidere di non essere inserito nell'elenco telefonico pubblico. Relativamente ai servizi di rete mobile, si è assistito negli ultimi anni al forte sviluppo dei servizi di tipo pre-pagato, che risultano essere ormai la parte di gran lunga preponderante dell'utenza di rete mobile. Per tale servizio, l'utente (detentore della carta SIM) può non risultare coincidente con il sottoscrittore dell'abbonamento con l'operatore di rete mobile.

Relativamente ai servizi di rete mobile, si ritiene che debba essere operata una distinzione, per ciò che attiene all'inclusione nell'elenco telefonico generale, tra gli abbonati di rete mobile con servizio post-pagato e gli abbonati con servizio pre-pagato?

6. Le informazioni da associare a ciascun abbonato sono tipicamente quelle necessarie per l'identificazione dell'abbonato (numero di telefono, anagrafica, indirizzo). L'aggiunta di ulteriori informazioni potrebbe risultare utile rispetto all'utilizzo dei dati contenuti nel data base, anche alla luce di possibili necessità o sviluppi futuri quali ad esempio la connessione con sistemi di nome di dominio (DNS) per gli indirizzi di posta elettronica, o all'introduzione del protocollo ENUM dell'IETF e le corrispondenti attività in ambito ITU.

Quali dovrebbero essere le informazioni sul singolo abbonato da includere nell'elenco telefonico generale e quali accorgimenti tecnici e procedurali dovrebbero essere previsti al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali?

7. Alla luce degli sviluppi del dibattito internazionale per la definizione di un sistema di directory paneuropea, risulta opportuno prevedere la possibilità di connettere il data base unico nazionale con gli equivalenti già disponibili o che saranno realizzati, con particolare riferimento ai Paesi dell'Unione europea.

Si ritiene vi siano ostacoli regolamentari, economici e tecnici all'interconnessione internazionale o dell'Unione europea, dei data base unici nazionali?

Servizio di elenco telefonico generale

Relativamente all'offerta dei servizi di elenco abbonati, si richiedono commenti e risposte alle seguenti questioni:

8. Commentare gli effetti sul mercato di fornitura dei servizi a seguito della costituzione di un organismo incaricato di realizzare il data base unico.

9. Si ritiene che la realizzazione di un data base unico da parte di un organismo terzo, al quale accedono i singoli fornitori di servizi di elenco abbonati, possa favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore per ciò che attiene ai servizi di elenco abbonati od in generale di *directory assistance* a valore aggiunto?

10. Quali effetti e quali obblighi comporta l'istituzione di un elenco unico relativamente alla fornitura del servizio di elenco abbonati rientrante negli obblighi relativi al servizio universale?

11. Il d.P.R. n. 77/2001 prevede la messa a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, degli elenchi di tutti gli abbonati (che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti). Allo stato, in Italia, l'elenco è distribuito agli utenti, relativamente al distretto di appartenenza, in formato cartaceo.

Alla luce dei costi derivanti dalla stampa e distribuzione fisica degli elenchi, si ritiene che i supporti elettronici, siano essi i CD-ROM o l'accesso, via Internet, ad uno specifico sito *web*, possano nel futuro offrire una modalità complementare o alternativa alla distribuzione del supporto cartaceo? In caso di risposta positiva, quali potrebbero essere i tempi di implementazione di tali modalità?

12. Relativamente all'utilizzo dell'elenco telefonico generale come veicolo di comunicazione commerciale, quali meccanismi di mercato si suggeriscono per garantire la massima efficienza nella riduzione degli oneri complessivi per il servizio universale e l'introduzione della concorrenza nella raccolta pubblicitaria sugli elenchi telefonici?

13. Si ritiene opportuno garantire all'utente la possibilità di distinguere, all'interno dell'elenco telefonico generale, le informazioni di base relative agli abbonati, da quelle di natura pubblicitaria, tendenti anche a far risaltare nomi e numeri telefonici di specifici abbonati? Quali dovrebbero essere gli standard produttivi e le norme relative alla comunicazione pubblicitaria necessari per garantire la riconoscibilità di quest'ultima rispetto alle informazioni di base, oggetto del servizio universale?

14. Si ritiene che lo sviluppo dei servizi di elenco abbonati potrà essere facilitato dall'introduzione di una numerazione specifica, a codici di ridotta lunghezza, per l'accesso ai medesimi ed utilizzabile dai fornitori di servizi?

15. Si ritiene opportuno perseguire l'obiettivo di un collegamento internazionale dei servizi di elenco telefonico generale, relativamente almeno ai paesi dell'Unione europea?

È gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente consultazione nonché l'invio di note illustrative in merito ai temi della consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delibera n. 20/01/CIR del 7 agosto 2001

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet

Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2001, n. 197

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE del 8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 ed, in particolare, gli articoli 29 e 34;

VISTA la propria delibera n. 278/99, "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 289 del 11 dicembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle "Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 155 del 5 luglio1999;

VISTA la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 193 del 18 agosto 1999 e successive modifiche;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000" e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, punto d);

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento dello specifico procedimento inteso a regolamentare l'introduzione di un modello di interconnessione alla rete dell'operatore notificato sull'accesso Telecom Italia, con modalità forfetaria di valorizzazione economica del traffico di accesso alla rete Internet;

CONSIDERATO che, in particolare, l'Autorità intende acquisire elementi conoscitivi relativamente agli effetti sulla concorrenza nel mercato di Internet derivanti dall'adozione di un modello di interconnessione forfetario per il traffico Internet, generalmente indicato con il nome "FRIACO";

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del documento il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A della presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 20/01/CIR

Consultazione pubblica concernente l'indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla valutazione dell'introduzione di un'offerta di interconnessione forfetaria per il traffico Internet, generalmente indicato con il nome "FRIACO", intende acquisire elementi conoscitivi sulle condizioni di offerta per l'accesso per l'accesso ai servizi Internet tramite consultazione pubblica.

L'Autorità intende, inoltre, nell'ambito dell'istruttoria sul tema, acquisire elementi utili a comprendere le modalità operative ad oggi disponibili per procedere ad un'equa e non discriminatoria valorizzazione del prezzo di un'interconnessione su base forfetaria per il traffico Internet, anche alla luce dell'esperienza già condotta in materia in altri stati della Comunità europea.

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa,

INVITA

– i soggetti licenziatari;

– i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;

– le associazioni portatrici di interessi pubblici;

– altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio analisi economiche e di mercato
Centro Direzionale – ISOLA B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Per semplificare la fase di analisi delle risposte alla consultazione, è gradito l'inoltro anticipato delle stesse, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail: regolamentazione@agcom.it*, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito descritti, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

1. Introduzione

Dopo il successo della formula *Free* Internet, che ha consentito il decollo dell'Internet di "massa" in Italia, molti operatori hanno manifestato l'esigenza di introdurre delle nuove formule di accesso basate su diverse modalità di pagamento, utili a stimolare un ulteriore sviluppo del mercato in un regime di libera competizione.

In tale ambito, l'obiettivo della presente consultazione è comprendere gli spazi di mercato ed il contesto regolamentare in merito ad "un'offerta forfetaria di accesso ad Internet" in Italia.

Nell'offerta di servizi di accesso ad Internet possono essere distinti due attori principali: l'operatore di rete di telecomunicazioni e l'*Internet Service Provider* (ISP).

Il compito dell'operatore di rete è di consentire la connessione tra l'utente finale del servizio ed il POP (*Point of Presence*) dell'ISP; quest'ultimo provvede a "estendere" il collegamento dell'utente finale verso i *Content Service Provider* ed in generale verso la rete Internet.

L'apertura della concorrenza sulle reti di telecomunicazioni ha introdotto un terzo attore nel modello descritto. Difatti, avendo l'ISP la possibilità di attestare il proprio POP sulla rete di un qualsiasi operatore licenziatario, le funzionalità inizialmente svolte esclusivamente dall'operatore di rete possono allo stato essere suddivise tra due diversi soggetti: l'operatore d'accesso (ruolo allo stato svolto da Telecom Italia), che provvede a gestire la raccolta del traffico ed il suo trasporto fino ad un punto di consegna prestabilito, e l'operatore di terminazione che provvede invece a trasportare tale traffico fino al POP dell'Internet Provider.

In tale modello è possibile individuare almeno tre relazioni commerciali:

1) tra ISP ed utente finale;

2) tra operatore di terminazione ed ISP;

3) tra operatore d'accesso ed operatore di terminazione.

Le caratteristiche di dette relazioni commerciali dipendono tra l'altro dalla tecnologia scelta per il collegamento tra l'utente finale e l'operatore d'accesso (rete telefonica, xDSL, ...).

Nel caso in cui la tecnologia d'accesso utilizzata sia la rete telefonica commutata (accessi *dial-up*), l'offerta rivolta dall'ISP all'utente finale tiene conto sia della struttura dei costi diretti dell'ISP (costi di apparati, banda di collegamento ad Internet nazionale ed internazionale, ...) sia di quella dei beni intermedi (traffico sviluppato al punto di consegna tra i due operatori di rete, traffico terminato sul POP, ...).

In altri termini l'utente finale deve sostenere due principali voci di costo: il servizio di collegamento ad Internet ed il traffico telefonico.

Allo stato, in analogia al servizio di telefonia vocale, il traffico telefonico di accesso ad Internet è prevalentemente addebitato all'utente finale su base minutaria. Come già realizzato in altri paesi europei, si può ipotizzare una modalità di commercializzazione di tale traffico di accesso ad Internet non più su base minutaria ma su base forfetaria.

Con riferimento alle tre relazioni commerciali precedentemente introdotte, l'offerta di accesso ad Internet forfetaria può essere, dunque, così differenziata:

– offerta forfetaria che l'ISP rivolge all'utente finale (denominata nel seguito offerta *dial-up flat rate* o forfetaria), in cui le due voci di costo traffico telefonico e servizio di collegamento si traducono in un canone unico sostenuto dall'utente indipendentemente dal volume di traffico sviluppato;

– offerta forfetaria che l'operatore di terminazione rivolge all'ISP (denominata nel seguito offerta di traffico *end-to-end* forfertaria per ISP), con la quale l'ISP raccoglie il traffico Internet dall'operatore di terminazione presso il quale è attestato, con una valorizzazione economica indipendentemente dal volume;

– offerta forfetaria che l'operatore di accesso rivolge all'operatore di terminazione (denominata nel seguito offerta FRIACO – *Flat Rate Internet Access Call Origination*) che prevede che il traffico di interconnessione raccolto dall'operatore d'accesso sia valorizzato in maniera forfetaria e indipendentemente dai volumi effettivamente sviluppati.

Obiettivo della consultazione è acquisire elementi utili di valutazione relativamente all'introduzione di una modalità di interconnnessione forfetaria sia come modalità atta a sostenere offerte finali *dial-up* forfetarie sia quale strumento che può consentire lo sviluppo di ulteriori modelli di offerte finali utili allo sviluppo della concorrenza.

2. L'offerta di accesso ad Internet

Nell'attuale scenario di mercato dei servizi di accesso ad Internet è possibile identificare le principali tecnologie ad oggi disponibili per il collegamento dell'utente finale alla rete dell'operatore di accesso: